



newsletter **UHub**

n.91 - maggio 2022



LUEL



ACQUAINFO



LUEL tv



scrivici



Gocce d'acqua

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

15 giugno 2022 [Servizi idrici: risultati di qualità, Arera, Milano](#)

31 maggio 2022 [Energia, giustizia e pace, Monreale](#)

marzo 2022 - febbraio 2023 [Executive Master in Management dell'Economia Circolare](#)

NOTIZIE SETTORE IDRICO

MTI-3 2022-2023: terminato il riesame

L'Autorità, con delibera n. 229/2022 ha concluso il procedimento di riesame del Metodo Tariffario Idrico 3 (2022-2023), di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”:

- a) per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la conferma delle previsioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica (CO_{EE}^a) e della pertinente componente di conguaglio (Rc_{EE}^a), in particolare:
- i. considerando quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{media-a-2}}$, i seguenti:
0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
 - ii. riconoscendo la facoltà di valorizzare, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR;
- b) con riferimento all'anno $a = \{2022\}$, la possibilità di formulare motivata istanza alla CSEA per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, nei termini e con le modalità di cui al successivo

Articolo 2;

- c) laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta dell'operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione – di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali” di cui al comma 27.1, lett. f., del MTI-3, riferita all'anno $a = \{2023\}$. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

All'art. 2 della delibera, viene inoltre prevista una anticipazione finanziaria: “a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3, l'Ente di governo dell'ambito - su richiesta del pertinente gestore - può formulare motivata istanza alla CSEA, informandone l'Autorità, per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica.”

L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:

- a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- b) ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell'ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- c) aver fatto ricorso - nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea - alla facoltà di valorizzare, per l'annualità 2022, la componente aggiuntiva di natura previsionale di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE});
- d) assunzione dell'impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.

Il valore dell'anticipazione (ANT) deve soddisfare la seguente condizione:

$$ANT \leq 0,35 * CO_{EE}^{2022}$$

dove:

- CO_{EE}^{2022} è il costo per l'energia elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificato ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022.

<https://www.arera.it/it/docs/22/229-22.htm>

Elenco di controllo delle sostanze presenti nell'acqua potabile

Publicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la *decisione di esecuzione (UE) 2022/679*, recante il primo "elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano". L'elenco, previsto dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2020/2184 (c.d. Direttiva Acque Potabili), individua i valori indicativi e i limiti di quantificazione di due sostanze:

- - 17-betaestradiolo Limite di quantificazione ≤ 1 ng/l
- - nonilfenolo Limite di quantificazione ≤ 300 ng/l Metodo di analisi suggerito: EN ISO 18857-2

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Proroga affidamenti al 2027

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 119/2022 ha confermato la legittimità della proroga al 2027 di tutti gli affidamenti in essere nel territorio della Regione Emilia Romagna, contenuta nella legge regionale n. 14/2021.

La previsione dell'allineamento delle scadenze di tali affidamenti al 2027 è finalizzata al rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

<https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Legge regionale 21 ottobre 2021 n.14, Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n.2 del 1998, n.40 del 2002, n.2 del 2019, n.9 del 2021 e n.11 del 2021

Art. 16 Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato

1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.
 2. Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Sentenza 119/2022 :

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 dicembre 2021, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2021, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, in relazione all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1.1.— A parere del ricorrente, l'articolo impugnato «con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio delle competenze esclusiv[e]» di cui alle disposizioni costituzionali evocate a parametro.

La normativa regionale impugnata prevede, al comma 1, che, «[a]l fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data». Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione - «pur al fine, condivisibile, di garantire il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti nel PNRR» - introdurrebbe un «sostanziale meccanismo di proroga degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato in essere», così violando l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il cui comma 1, primo periodo, dispone che «[l]'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica».

La disposizione regionale, pertanto, determinerebbe una invasione di competenze esclusive statali, che conferiscono all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale «il compito di effettuare la pianificazione d'ambito e di affidare il servizio sulla base delle regole del diritto dell'Unione europea».

1.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, offrendo «una lettura costituzionalmente orientata del contesto normativo dianzi rassegnato», rileva, altresì, che la normativa statale sarebbe ascrivibile alla «tutela della concorrenza»: ciò, in ragione di un indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale, che ricondurrebbe alla competenza esclusiva statale tanto la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, quanto le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, riconoscendo pertanto che spetta allo Stato «la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio» (è richiamata la sentenza n. 173 del 2017).

In particolare, questa Corte avrebbe già chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, afferisce alla «tutela della concorrenza», poiché «diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio» (è citata la sentenza n. 93 del 2017, le cui conclusioni sarebbero state ribadite dalla sentenza n. 16 del 2020). Nel settore idrico, pertanto, le Regioni potrebbero soltanto «dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato».

2.— Con atto depositato il 27 gennaio 2022, la Regione Emilia-Romagna si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato.

2.1.— La difesa della resistente premette che nella Regione Emilia-Romagna, alla luce del quadro normativo statale e regionale, le Agenzie d'ambito ivi operanti hanno determinato la durata delle concessioni del servizio idrico integrato in ventiquattro anni. L'individuazione di questo termine, di molto inferiore, quanto alla durata, ad altre analoghe concessioni nel contesto nazionale, farebbe sì che la Regione «si trovi ad affrontare nei prossimi immediati anni un grande numero di scadenze, proprio nella fase in cui lo sforzo massimo dovrà essere impegnato negli interventi specificamente previsti per il servizio idrico integrato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sicurezza e l'efficientamento delle reti idriche (dalla Misura M2C4 per un importo su scala nazionale, di 4,38 miliardi di euro)». È per dare certezza e operatività alle gestioni, pertanto, che il legislatore regionale sarebbe intervenuto unificando la scadenza degli affidamenti in essere al 2027, salvo non fossero già in corso procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio, queste ultime «potendosi concludere in tempi non incompatibili con gli investimenti finanziati dal PNRR». Conseguentemente, il prolungamento della gestione al 2027 riguarderebbe le sole concessioni che hanno scadenze che maturano nel periodo di durata del PNRR, «a fronte di concessioni del servizio la cui durata massima è, in base alle norme statali, trentennale».

La Regione Emilia-Romagna rileva, inoltre, da un lato, che lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo, ha riconosciuto essere condivisibile lo scopo della norma impugnata e, dall'altro, che l'art. 16-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha provveduto alla proroga dell'affidamento del servizio idrico nella Regione Puglia per consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR.

2.2.— Tutto ciò premesso, la difesa della resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità e insufficiente motivazione.

2.3.— Nel merito, il ricorso sarebbe ad ogni modo non fondato.

La normativa censurata, funzionale a rendere possibili gli interventi di efficientamento della rete idrica previsti dal PNRR, sarebbe infatti correlata alla finalità di tutela ambientale, visto che «agevola la conservazione delle risorse idriche e il loro uso efficiente e non dispersivo».

Essa, inoltre, non sarebbe neppure lesiva della concorrenza, in quanto non determinerebbe alcuna significativa esclusione di nuovi operatori dal settore, trattandosi di un intervento giustificato dal perseguimento di un interesse generale e, comunque sia, rispondente ai principi di adeguatezza e proporzionalità, tanto più se si considera che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che «assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi» inclusi nel PNRR.

In Emilia-Romagna, del resto, gli affidamenti in corso del servizio idrico integrato avrebbero una durata media di ventiquattro anni, inferiore al termine massimo trentennale posto dalla legislazione statale, e la proroga disposta dalla normativa impugnata determinerebbe un limitato allungamento degli affidamenti, i quali tutti non oltrepasserebbero la durata massima prevista dalla legge statale: nemmeno sotto questo profilo, pertanto, si potrebbe sostenere che la disciplina regionale contrasti con i limiti posti dal legislatore statale a tutela della concorrenza.

La difesa della resistente, infine, rileva che le concessioni attive in Emilia-Romagna scadranno tutte, tranne una, nel 2025, mentre nel resto del territorio nazionale scadranno a partire dal 2025: il che porrebbe la Regione «in particolare difficoltà con gli interventi previsti dal PNRR, perché essa si troverebbe a bandire e dovere gestire le procedure di gara relative [...] a ben dodici concessioni proprio nello stesso periodo in cui sono previsti gli interventi finanziati dal Piano, là dove, nella massima parte delle altre realtà regionali, questo problema non si pone, in quanto le concessioni vanno a scadenza successivamente al PNRR».

3.— In data 25 gennaio 2022, l'Associazione acqua bene comune ONLUS ha depositato, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, una opinione scritta in qualità di amicus curiae, ammessa con decreto del Presidente di questa Corte del 1° marzo 2022, nella quale si sostiene l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale impugnata.

4.— In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, reputando manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Emilia-Romagna.

4.1.— Nel merito, il ricorrente ha osservato che la normativa impugnata, disponendo la proroga automatica ex lege di alcuni affidamenti del servizio idrico integrato in essere nel territorio regionale, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. perché: a) interviene in una materia di competenza esclusiva statale; b) individua direttamente, per mezzo della proroga, il soggetto gestore del servizio idrico integrato, esercitando una funzione amministrativa che la norma interposta riserva all'ente di governo dell'ambito; c) produce «un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento».

In particolare, la normativa statale richiamata a integrazione del parametro costituzionale attribuirebbe all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale «tutte le determinazioni inerenti [al]la gestione degli affidamenti, ivi comprese, dunque, le eventuali proroghe», in tal modo ponendo in essere una vera e propria riserva di amministrazione, violata dal legislatore regionale.

4.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, ribadisce che l'art. 16 della legge regionale impugnata violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'aspetto gestionale del servizio sarebbe riconducibile anche alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», poiché l'allocazione in capo all'Autorità d'ambito delle competenze sulla gestione sarebbe volta a razionalizzare le risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera.

5.— Anche la Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato una memoria, insistendo per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per la sua non fondatezza.

5.1.— La difesa della resistente ha osservato, innanzitutto, che il PNRR dedica ampio spazio (e misure economiche) alla necessità di promuovere «la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime». In questo contesto, tutti i gestori del servizio idrico integrato a livello regionale starebbero già operando per dare seguito agli investimenti previsti dal PNRR, sicché sarebbe evidente che «non è il momento migliore per un cambio di gestione in itinere».

Con la normativa impugnata, ad ogni modo, il legislatore regionale non avrebbe individuato l'affidatario né la forma di gestione, ma avrebbe soltanto preso «atto di una circostanza eccezionale quale l'attuazione del PNRR nei tempi vincolati e ristretti previsti, che verrebbero sicuramente compromessi dagli adempimenti necessari alle procedure di gara e il connesso cambio di gestione».

Sarebbe apodittica, inoltre, l'affermazione del ricorrente secondo cui la normativa censurata determinerebbe un effetto restrittivo sulla concorrenza, poiché si sarebbe soltanto determinato un «mantenimento temporaneo di un assetto legittimamente acquisito, all'interno di una durata che rimane - circostanza non contestata - all'interno della durata normale di quel tipo di concessioni, per una ragione cogente di pubblica necessità, che lo Stato non solo non contesta ma nella sostanza condivide».

5.2.— La difesa regionale rileva, poi, che, con gli argomenti sulla presunta riserva di amministrazione prevista dall'art. 149-bis cod. ambiente, il ricorrente avrebbe svolto una censura del tutto nuova, in quanto tale inammissibile. Essa, comunque sia, sarebbe parimenti infondata, perché le funzioni dell'ente di governo «non sarebbero menomate da una norma che determini ex ante la durata delle concessioni del SII o che la rimoduli in corso di concessione».

Tardive e irrivali sarebbero anche le censure, del pari svolte nella memoria, in relazione all'invasione della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Esse, peraltro, sarebbero ad ogni modo infondate, poiché la proroga disposta dal legislatore regionale risponderebbe «alla necessità di intercettare i finanziamenti del PNRR per l'efficientamento della rete idrica e dunque tutel[erebbe] esattamente quelle stesse esigenze di gestione ottimale, efficiente,

efficace e compatibile con l'uso razionale della risorsa idrica» prospettate, in relazione all'obiettivo di tutelare l'ambiente, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), deducendo la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, in relazione all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Secondo il ricorrente, la disciplina regionale impugnata introdurrebbe un «sostanziale meccanismo di proroga degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato in essere», così invadendo le competenze esclusive statali in materia di «tutela dell'ambiente» e «tutela della concorrenza», perché in violazione di quanto disposto dalla richiamata norma statale.

2.— La Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per plurime ragioni.

2.1.— La difesa regionale, innanzitutto, rileva che - se è vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, è riservata al legislatore statale, in quanto espressione di competenze esclusive in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e delle modalità di affidamento - l'articolo impugnato «non disciplina né questioni tariffarie né le modalità di affidamento del servizio», sicché il richiamo all'art. 149-bis cod. ambiente, relativo invece alla competenza dell'ente gestore, sarebbe del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame, senza, peraltro, che nel ricorso si spieghi quale collegamento vi sia tra norma oggetto e norma parametro.

L'atto introduttivo del giudizio si esaurirebbe, pertanto, «nell'enunciazione di astratti criteri di riparto, peraltro relativi ad ambiti diversi da quelli nei quali la disposizione impugnata interviene, senza alcun tentativo di istituire una connessione specifica tra tali ambiti e il disposto della norma regionale».

2.2.— La Regione Emilia-Romagna ritiene, poi, «priva di ogni motivazione, al punto da risultare non comprensibile» la censura relativa all'invasione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato a richiamare l'art. 149-bis cod. ambiente, che attribuisce all'ente di governo la competenza in materia di tariffa per il servizio idrico integrato e di scelta delle modalità di affidamento, mentre la norma impugnata incide «sulla durata degli affidamenti, peraltro senza che il suo intervento superi i limiti di durata massima determinati dalla legge statale (con altra disposizione del codice dell'ambiente, nemmeno menzionata dal ricorrente) in trent'anni».

2.3.— Inadeguatamente motivata, infine, sarebbe anche la censura in riferimento all'invasione della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza».

Non sarebbe sufficiente a costituire svolgimento della censura il richiamo dell'art. 149-bis cod. ambiente, «in quanto la norma interposta nulla dice sulla durata degli affidamenti, che è regolata in una diversa disposizione del codice, peraltro ignorata dal ricorso (l'art. 151, comma 2, lett. b)».

Il ricorrente, inoltre, non avrebbe indicato le ragioni per le quali una contenuta proroga degli affidamenti in atto, che sarebbe oggettivamente giustificata dalla necessità di garantire gli interventi del PNRR, leda la concorrenza. Ciò, peraltro, sarebbe stato tanto più necessario in considerazione del fatto che le direttive dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni avrebbero escluso espressamente le concessioni nel settore idrico dal proprio campo di applicazione (è richiamata la direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e nella stessa direzione si sarebbe mosso il legislatore nazionale con l'art. 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

3.— L'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale sotto vari profili, è fondata.

3.1.— Questa Corte ha da tempo affermato che «l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (tra le tante, sentenza n. 219 del 2021). Il ricorrente, pertanto, «ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure» (così, di recente, sentenza n. 95 del 2021).

3.2.— Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha assolto all'onere argomentativo di chiarire il meccanismo attraverso il quale la disciplina dettata dal legislatore regionale si pone in contrasto con le norme evocate a parametro e, in particolare, con l'art. 149-bis cod. ambiente (in termini, di recente, sentenze n. 161 del 2020 e n. 232 del 2019).

Il ricorso in via principale, infatti, non può, come nel caso di specie, «limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere [...] anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità» (sentenza n. 286 del 2019), poiché altrimenti la censura si presenta meramente assertiva, «in quanto non espone alcun argomento di merito che specifichi il contrasto ravvisabile con la disposizione regionale impugnata» (sentenza n. 144 del 2020).

Né l'onere di motivare adeguatamente le questioni di legittimità costituzionale può considerarsi soddisfatto dalla mera evocazione, ad opera del ricorrente, della giurisprudenza costituzionale che ha ascripto l'art. 149-bis cod. ambiente alla «tutela della concorrenza». Questa Corte, infatti, è giunta a detta conclusione sulla base della circostanza che a tale titolo di competenza devono essere ricondotte la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore. Il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe, quindi, dovuto esporre le ragioni per le quali la normativa regionale impugnata - che incide sulla durata di alcuni degli affidamenti in essere del servizio idrico integrato - sarebbe ascrivibile a quei

medesimi ambiti materiali di potestà legislativa esclusiva statale, regolati in tutto o in parte dal richiamato art. 149-bis cod. ambiente. Ciò, d'altra parte, sarebbe stato tanto più necessario in considerazione della circostanza, espressamente rilevata dalla difesa regionale, per cui della durata degli affidamenti del servizio idrico integrato si occupa altra disposizione dettata dal legislatore statale - l'art. 151, comma 2, lettera b), cod. ambiente - che, però, non è stata richiamata dal ricorrente.

Priva di motivazione, inoltre, è la questione di legittimità costituzionale promossa per violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in quanto il ricorrente si è limitato a dare conto del contenuto normativo della disciplina regionale e di quella statale, senza però illustrare le relative ragioni di contrasto e, sotto questo profilo, senza neppure evocare giurisprudenza costituzionale sul punto.

3.3.— Le segnalate lacune dell'atto introduttivo del giudizio non possono considerarsi sanate dagli argomenti spesi dal Presidente del Consiglio dei ministri nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, oltre che nel corso della discussione orale. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che, con la detta memoria, è possibile «soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette, come nella specie, ad ampliare il thema decidendum fissato con tale ultimo atto» (sentenza n. 261 del 2017).

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri - lamentando che la normativa regionale si porrebbe in contrasto con il più volte richiamato art. 149-bis cod. ambiente, perché le eventuali proroghe dovrebbero essere concesse dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, sussistendo in proposito una vera e propria riserva di amministrazione - propone, invero, una nuova e diversa questione di legittimità costituzionale, inammissibile sia perché tardiva, in quanto prospettata dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare, sia perché si traduce in una sostanziale mutatio della censura originariamente proposta (sentenza n. 154 del 2017).

Parimenti tardive, e quindi inammissibili, sono le deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le quali si afferma che l'allocatione in capo all'autorità d'ambito delle competenze sulla gestione, disposta dall'art. 149-bis cod. ambiente, sarebbe volta a razionalizzare le risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera. In tal modo, infatti, il ricorrente, per la prima volta, espone le ragioni della riconducibilità dell'art. 149-bis anche alla materia «tutela dell'ambiente», oltre che della sua presunta violazione ad opera della normativa regionale impugnata: illustrazione che, come si è detto, è del tutto assente nell'atto introduttivo del giudizio.

3.4.— Le promosse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Emilia-Romagna n. 14 del 2021 vanno dunque dichiarate inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, in relazione all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Calabria: Regolatore unico per idrico e rifiuti

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge n. 10/2022 relativa all'organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente. Il testo normativo, prevede la creazione di un unico Ambito territoriale ottimale (Ato), sia per il servizio idrico integrato che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, al quale parteciperanno tutti i Comuni della regione.

<https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/Consiglieri/VisualizzaOdG?IdPunti=3701&leg=12&NumSeduta=9&DataSeduta=19%2F04%2F2022&OraSeduta=15%2C00>

Legge Regione Calabria n. 10/2022

Recenti proposte tariffarie 2021 approvate

Delibera 228/2022/R/rif

pubblicata il 27 maggio 2022

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2021, proposta dal Comune di Trento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

Delibera 227/2022/R/rif

pubblicata il 27 maggio 2022

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2021, proposta dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Ottimale "Toscana Costa" e relativa al Comune di Viareggio

Delibera 218/2022/R/rif

pubblicata il 20 maggio 2022

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2021, proposta dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-Ancona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Ancona

Delibera 217/2022/R/rif

pubblicata il 20 maggio 2022

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 2021, proposte dal Comune di Aosta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

Ravenna2022: Primi contributi online

A pochi giorni dal termine dell'evento Ravenna2022: Fare i conti con l'ambiente, sono disponibili i seguenti contributi tecnico-scientifici divulgativi sviluppati dai diversi esponenti del settore e partner della manifestazione, contributi che corrispondono a veri e propri momenti formativi permanenti realizzati appositamente per la manifestazione:

- **Lorenzo Cagnoni (Presidente IEG EXPO)**
I 25 anni di Ecomondo. .
- **Martino Panighel (Gruppo SINLOC)**
PNRR e il ruolo delle imprese. .
- **Alessandro Seravalli (Presidente e CEO Sis-Ter Srl)**
I progetti innovativi di Sis-Ter Srl. .
- **Roberto Nicolucci (Presidente TECHNO)**
Il futuro della mobilità individuale alla luce della transizione energetica. .
- **Simona Trerè (Sustainability & Content Specialist)**
I Percorsi di Sostenibilità per le Aziende. Come attuare - concretamente - la sostenibilità in azienda, valorizzando così il proprio business e il proprio brand? Dai paradigmi ESG, ai piani di sostenibilità aziendale fino agli SDGs e alla brand reputation. [...]
- **Karin Bolin (Presidente di Humana People to People Italia)**
Sfide e opportunità della filiera tessile. L'importanza di innovare valorizzando le competenze del settore. .
- **Rita Mangiaracina (ZGA)**
Le Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti emanate con DPCM del 27. .
- **Pietro Luppi (Osservatorio del Riutilizzo Occhio del Riciclone)**
Centri di Riuso e Preparazione per il Riutilizzo: due soluzioni per il medesimo flusso? .
- **Michele Marchesini (ZGA)**
Schema di Decreto relativo a Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. .

- **ISPRA**
L'osservazione della terra come strumento operativo per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente. .
- **Paola Di Toppa - Daniele Montanaro - Paolo Rinaldi (ISPRA)**
La riparazione del danno ambientale: scenario e prospettive dell'Ispra in un'ottica di Sistema Nazionale. Le attività dell'area del CN-CRE condotte con richiami ai principali numeri dei rapporti (2017-2018 e 2019-2020). .
- **Antonio Pergolizzi**
Legalità e rifiuti. Scarica la presentazione a questo indirizzo: <https://bit.ly/3LBVqCL> .
- **Alessandro Stillo (Presidente Rete ONU)**
Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo alla luce dell'evoluzione della normativa ambientale. .
- **Alessandro Giuliani (Portavoce Rete ONU)**
La percezione del riutilizzo e le politiche ambientali. Focus su tariffa rifiuti, mercato del riutilizzo e responsabilità estesa del produttore. .
- **Vito Emanuele Magnante (Progetto Groenlandia 2022)**
Cambiamento climatico ed effetti sul territorio: Progetto Groenlandia. .
- **Francesca Casarico (Laboratorio REF Ricerche)**
Governance e Mezzogiorno alla prova del PNRR. .
- **Andrea Ballabio (Laboratorio REF Ricerche)**
PNRR ed impianti Minimi: quale disegno di mercato? .
- **Cristian Torri (Università di Bologna) - Davide Collini (B-Plas sbri, UNIBO)**
B-PLAS sbri progetta e realizza impianti completamente automatizzati che trasformano fanghi reflui agroalimentari e di depurazione civile e industriale in poliidrossialcanoati (PHA), bioplastiche bio-based e biodegradabili. .
- **Umberto Torelli (Corriere della Sera)**
Cosa abbiamo imparato dalla pandemia?

<https://www.fareicontonlambiente.it/contributi-online/>



Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 – F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter **Hub**
LABORATORIO INTELLETTUALE

Copyright © 2022 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)





Arcidiocesi di
Monreale



Osservatorio Giuridico legislativo
della Conferenza Episcopale Sicilia




Fondazione G.B. Dusmet

31 maggio 2022

“Energia, giustizia e Pace”:

Riflessioni sull’energia nel contesto attuale

Palazzo Arcivescovile via Arcivescovado, 8 Monreale (PA)



con il patrocinio



LUMSA
UNIVERSITÀ



SICINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI
Agrigento Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Trapani
DELEGAZIONE DI PALERMO

Evento Accreditato dal
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo e
dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo

PROGRAMMA 31 MAGGIO 2022

09:30 Accoglienza e Apertura della Giornata

Moderatore Dott. Giacinto Pipitone, Giornale di Sicilia

10:00 Discorso di Benvenuto: Arcivescovo del Duomo di Monreale **Sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi**

Saluti

- Presidente della Regione Siciliana - **On.le Nello Musumeci**
- Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana – **On Gianfranco Micciché**
- Assessore Regionale Energia e dei servizi di Pubblica Utilità – **Prof.ssa Daniela Baglieri**
- Assessore Regionale dell'agricoltura - **Dott. Antonio Scilla**
- Presidente Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea – **On.le Giuseppe Compagnone**
- Presidente "Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia" **On.le Claudio Fava**
- Vice Presidente Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi – **On.le Daniela Ternullo**
- Sindaco del Comune di Monreale, **Ing. Alberto Arcidiacono**
- Direttore Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - **Dott. Stefano Suraniti**
- Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, **Prof Avv Michele Pivetti Gagliardi, Segretario Generale**
- Ordine degli avvocati di Palermo – Avv **Antonio Gabriele Armetta**
- Ordine degli Ingegneri – Ing. **Vincenzo Di Dio**
- Ordine dei Giornalisti – Dott. **Roberto Gueli, Ordine dei Giornalisti Sicilia Segretario Nazionale Unione Cattolica Stampa Italiana**

Sessione 1: RICORDARE IL RUOLO DELL'UMANITA' NEI CONFRONTI DEL CREATO

- La Chiesa e la questione energetica: Rappresentante della Conferenza Episcopale Siciliana
- Energia e ingiustizia: le diseguaglianze a livello globale – **On.le Caterina Chinnici – Parlamento Europeo, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni**
- Energia, etica ed educazione: **Prof.ssa Lauricella Loredana Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Basile-D'Aleo**
- Foreste: tra energia e giustizia climatica, Dott. **Mario Candore, Dir. Generale Dipartimento regionale dello sviluppo rurale , Regione Siciliana**

- Energia, tutela dell'ambiente e del paesaggio: I paesaggi energetici. **Prof. Avv. Cristiano Bevilacqua, Responsabile dell'Osservatorio Giuridico Conferenza Episcopale Siciliana - Prof. A.C. Lumsa**
- Agroenergia: buona energia nemica del suolo? **Dott. Dario Cartabellotta, Dir. Generale Dipartimento dell'agricoltura, Regione Siciliana**
- Hydrogen Valley in Sicilia: il mediterraneo come luogo di pace e innovazione energetica. **Ing. Antonio Martini, Dir. Generale Dipartimento dell'energia**
- La transizione energetica in Sicilia, **On.le Giampiero Trizzino, Assemblea regionale siciliana, componente della Commissione Ambiente, territorio e mobilità**
- Energia, Pnrr e tutela dell'erario – **Dott. Pino Zingale, Procuratore Generale della Corte dei Conti della Regione Siciliana**
- 13.30 Light Lunch

15:30 Ripresa lavori **Sessione 2: l'energia quale strumento reale per lo sviluppo della giustizia e della pace**

Introduce e modera Dott. Salvo Messina (giornalista Ordine dei giornalisti Sicilia – Componente Collegio Revisori Conti)

- Energia, modelli economici e profitto irresponsabile – **Prof Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali**
- Energia e progresso Umano: **Prof Paolo Conversi, Docente Incaricato, Facoltà di Scienze Sociali Pontificia Università Gregoriana**
- L'energia tra responsabilità e giustizia – **Dott. Antonio Balsamo, Presidente Tribunale di Palermo**
- Energia e pianificazione del territorio – **Prof. Nicola Gullo, Professore ordinario di diritto Amministrativo, componente del Centro di Sostenibilità e Transizione ecologica Università degli Studi di Palermo.**
- Sussidiarietà, Energia e autonomie locali – **Prof. Andrea Piraino, Professore Ordinario Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Palermo**
- La fiscalità delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, **Avv. Rosa Geraci, Componente Osservatorio Giuridico, CESI.**

Ore 17.00 Conclusioni **S.E. Mons. Michele Pennisi**

RELAZIONE

Il convegno organizzato dall'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Siciliana, dalla Fondazione G.B. Dusmet e dall'Arcidiocesi di Monreale, si ricollega direttamente al volume "Energia , Giustizia e Pace" del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (da agosto 2016 confluito nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e mira a riunire varie riflessioni ed esperienze di istituzioni politiche, membri delle Chiese nazionali e particolari nei secoli, associazioni di laici professionisti e imprenditori, scuole e università che si adoperano con molta dedizione e determinazione per la promozione della dignità umana e per la realizzazione di un autentico sviluppo integrale, in particolar modo in aree povere e disagiate.

In considerazione delle sfide poste dalla crisi da COVID-19 e alla luce dell'interconnessione tra ecologia, economia, politica e società, siamo chiamati a considerare tutti gli elementi che contribuiscono all'elaborazione di un nuovo paradigma per un nuovo modello di sviluppo energetico.

L'esperienza stessa mostra che la vita umana migliora grazie anche alla maggiore disponibilità di energia. L'aumento della disponibilità dell'energia contribuisce, infatti, a garantire e a consolidare fattori fondamentali per l'esistenza umana, quali la produzione e la conservazione del cibo, l'acqua, il lavoro, il trasporto, la salute, la durata della vita, il livello di istruzione e di cultura.

L'energia appare un prerequisito per l'indipendenza e per la soddisfazione di vari bisogni umani indispensabili per la vita e una sussistenza dignitosa e sicura, per la realizzazione di diritti fondamentali

In tale ambito gli incontri e le condivisioni interdisciplinari rappresentano una realtà fondamentale per trasmettere l'idea della tutela di tale bene come necessaria per l'intera collettività ma soprattutto per le generazioni future, e invitare tutte i soggetti coinvolti in tale ambito a discutere e a definire concretamente una strategia in tal senso è l'obiettivo del convegno che dimostra anche come di fronte a tempi così delicati il dialogo è unico verso strumento di risoluzione dei conflitti.

Come emerge dal programma allegato, al convegno parteciperanno rappresentanti delle istituzioni accademiche italiane e del Vaticano, nonché esponenti del mondo politico nazionale, regionale e locale attivi in tal senso cui si uniranno anche i presidenti degli ordini professionali.

Si ritiene pertanto essenziale il coinvolgimento di tutte le realtà per portare il messaggio dell'esistenza concreta di un costante impegno istituzionale in tal senso, in ordine alla tutela delle risorse naturali attraverso le fonti rinnovabili e l'economia circolare, e per diffondere la cultura dell'energia condivisa come fonte di pace.

Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente

(BURC n. 53 del 20 aprile 2022)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione detta le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al settore dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato.
2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
 - b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
 - c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
 - d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
 - e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
 - b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
 - c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
 - d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.
4. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine la Regione assume propri i principi dell'economia circolare con riferimento alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, promuovendo una gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto della gerarchia prevista dall'articolo 179 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).
5. Nel rispetto dei principi di cui al comma 4, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti, perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) conferimento delle frazioni raccolte in maniera differenziata ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

- b) incentivazione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, del comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) incentivazione dello scambio, della commercializzazione o della cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché incentivazione del mercato di prodotti e materiali riciclati;
- d) adozione privilegiata della tariffazione puntuale per responsabilizzare la cittadinanza e le imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e per migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;
- e) riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti secondari prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, privilegiando per le frazioni di rifiuto residuali, a valle di tutte le operazioni di recupero di materia, la valorizzazione energetica;
- f) incentivazione del sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio di materia di rifiuto ovvero nelle operazioni di riparazione e di preparazione al riutilizzo;
- g) previsione nella pianificazione di settore della realizzazione di una solida rete di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
- h) redazione del programma regionale di prevenzione dei rifiuti che preveda campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti alimentari e promozione della previsione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
- i) promozione del dialogo e della cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), nonché all'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale.

Art. 3

(Ambito territoriale ottimale)

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del [d.lgs. 152/2006](#) e in aderenza a quanto sancito dall'articolo 3-bis, comma 1, del [d.l. 138/2011](#), convertito dalla [l. 148/2011](#).

Art. 4

(Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla [legge regionale 18 maggio 2017, n. 18](#) (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. L'Autorità esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro.
2. L'Autorità è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Autorità informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
4. L'Autorità svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del [d.l. 138/2011](#), convertito dalla [l. 148/2011](#), relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Le deliberazioni dell'Autorità sono validamente assunte senza necessità di deliberazioni preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. L'Autorità, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dallo statuto dell'Autorità.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità è dotata di una struttura tecnico operativa. Può inoltre avvalersi di personale della Regione, degli enti locali e degli enti sub regionali. Il regolamento di organizzazione interna di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Autorità.
7. Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17 è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto.
8. Dalla data di cui al comma 7, il personale in servizio presso l'AIC, ivi compreso il personale trasferito nei ruoli della medesima, ai sensi dell'articolo 20 della [l.r.18/2017](#), transita nella struttura dell'Autorità istituita con la presente legge.
9. All'Autorità è trasferito il patrimonio dell'AIC. Il patrimonio dell'Autorità è altresì costituito da eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, nonché da ogni altro conferimento in natura, beni o servizi ovvero da acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
10. Nel processo di definizione e approvazione dei rispettivi piani d'ambito per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani, l'Autorità rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata, con particolare riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano di tutela delle acque e ai Piani del Distretto idrografico Appennino meridionale. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.
11. I costi di funzionamento dell'Autorità sono a carico di quota parte delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e nella misura definita dallo statuto dell'Autorità.

Art. 5
(Organi dell'Autorità)

1. Gli organi dell'Autorità sono:
 - a) il consiglio direttivo d'ambito;
 - b) il direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
(Consiglio direttivo d'ambito)

1. Il consiglio direttivo d'ambito è costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori il consiglio direttivo d'ambito è composto dai sindaci degli enti locali di cui al primo periodo, o loro delegati.
2. I quaranta enti locali individuati ai sensi del comma 1 costituiscono il consiglio direttivo d'ambito per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all'articolo 8.
3. I componenti del consiglio direttivo d'ambito eleggono al loro interno il presidente, che organizza e coordina i lavori del medesimo. Il Presidente dura in carica cinque anni o fino alla cessazione dell'incarico di sindaco se antecedente.
4. Qualora un componente del consiglio direttivo d'ambito cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.
5. Le sedute del consiglio direttivo d'ambito sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle Province e per la Città metropolitana di Reggio Calabria. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
6. Lo statuto dell'Autorità, da approvarsi da parte del consiglio direttivo d'ambito nella prima seduta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del medesimo, regola il funzionamento dell'Autorità e dello stesso consiglio direttivo. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, il consiglio è riconvocato entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
7. Alle sedute del consiglio direttivo d'ambito possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Calabria, nonché i presidenti delle quattro province calabresi.
8. Per la partecipazione al consiglio direttivo d'ambito non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità, né rimborso spese.

Art. 7
(Funzioni del consiglio direttivo d'ambito)

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva lo statuto dell'Autorità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Il consiglio direttivo d'ambito provvede:

- a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato;
- b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione;
- d) all'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fornisce il proprio contributo quale ente territorialmente competente come previsto dall'ARERA nella procedura di validazione del piano economico finanziario;
- e) alla definizione degli standard qualitativi dei servizi e all'approvazione della carta di qualità dei servizi che il gestore è tenuto ad adottare;
- f) alla definizione dei criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione dei centri di raccolta comunali;
- g) all'approvazione del programma annuale delle attività e della relazione annuale prodotta dal direttore generale sullo stato di attuazione delle attività programmate, degli investimenti realizzati e degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
- h) all'approvazione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
- i) all'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna.

Art. 8

(Individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito)

1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta componenti che, ai sensi dell'articolo 6, costituiscono il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque componenti sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella Tabella dell'Allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
 - a) popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
 - c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
 - e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto del consiglio direttivo d'ambito.
4. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata nell'ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2.

Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.

6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella Tabella dell'Allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito sono effettuate all'interno di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla Tabella dell'Allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si procede all'individuazione di uno o più comuni.
10. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti.
11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla Tabella dell'Allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:
 - a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito e sono determinati i comuni medesimi;
 - b) è indetta la prima seduta del consiglio direttivo d'ambito conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.
13. I componenti del consiglio direttivo d'ambito cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente la data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.
14. Il consiglio direttivo d'ambito disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio medesimo.
15. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificata la Tabella dell'Allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione del consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella Tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.

Art. 9

(Conferenze territoriali di zona)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Autorità definisce nello statuto strutture periferiche denominate Conferenze territoriali di zona (CTZ), che operano su zone territoriali coincidenti con i territori delle quattro province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.
2. Le CTZ esprimono per entrambi i servizi parere non vincolante relativamente:
 - a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi;
 - b) alle modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 10

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il consiglio direttivo d'ambito nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.
3. Il Collegio verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 11

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentito il consiglio direttivo d'ambito e dura in carica cinque anni. Il relativo contratto di lavoro di diritto privato è sottoscritto dal Presidente del consiglio direttivo medesimo.
2. Il direttore generale è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nel settore della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Dell'avvio del relativo procedimento è data adeguata pubblicità.
3. Trovano applicazione per la nomina del direttore generale le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività; in particolare:
 - a) adotta il programma annuale delle attività del consiglio direttivo, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) formula proposte ed esprime pareri al consiglio direttivo d'ambito;

- c) predisporre la pianta organica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito;
 - d) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti di area e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - f) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - i) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito; il bilancio è redatto anche secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini;
 - l) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei comuni inadempienti al versamento delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 11;
 - m) cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo d'ambito;
 - n) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e l'affidamento del servizio idrico integrato e sottoscrive i relativi contratti;
 - o) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - p) predisporre la relazione annuale sulle attività dell'Autorità da trasmettere entro il 30 dicembre di ciascun anno al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
5. Il consiglio direttivo d'ambito determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al direttore generale, che non può essere superiore a quello di dirigente generale della Regione.
6. In caso di grave impedimento o cessazione anticipata dell'incarico, il direttore generale è sostituito, nelle more della nuova nomina, da un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le competenze previste dal [d.lgs. 152/2006](#) in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
2. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della [l.r. 18/2017](#):
 - a) stabilisce le modalità e gli obblighi di trasmissione delle informazioni in campo ambientale e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica che devono essere forniti dal soggetto gestore o dal dirigente generale dell'Autorità, al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

- b) esercita la vigilanza sugli atti assunti dall'Autorità;
 - c) svolge le funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria istituita ai sensi della [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL);
 - d) provvede alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Autorità e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dall'approvazione;
 - e) provvede al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. La Regione, sentito il direttore generale dell'Autorità, svolge le funzioni di programmazione e di organizzazione delle strutture e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti che operano su scala regionale e che sono individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti come di rilevante interesse strategico regionale.
 4. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali.
 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti.

Art. 13

(Piano d'ambito per la gestione dei servizi)

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare gli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, il piano d'ambito relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani articola l'organizzazione territoriale del segmento relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei sub-ambiti individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferma restando la facoltà del consiglio direttivo di proporre alla Regione una nuova ripermimetrazione dei sub-ambiti, motivata sulla base di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.
5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del [d.lgs. 152/2006](#), prevede:
 - a) la ricognizione delle infrastrutture;
 - b) il programma degli interventi;
 - c) il modello gestionale ed organizzativo;
 - d) il piano economico finanziario.
6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del [d.lgs. 152/2006](#), lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario.

7. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, la Regione verifica la conformità del Piano d'ambito del servizio di gestione dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra la Regione e l'Autorità per apportare le necessarie modifiche.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
 - a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale unico regionale e alla istituzione dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
 - c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità.
3. Le competenti strutture di Consiglio regionale e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 15

(Tutela degli utenti e partecipazione)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:
 - a) coopera con l'Autorità e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
 - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

- f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - g) segnala all'Autorità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
 - h) trasmette all'Autorità e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.
3. L'Autorità mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da un referente in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 4. La Regione per iniziative di particolare interesse attiva forme di consultazione pubblica, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini. L'esito della consultazione predetta ha natura consultiva e non vincolante.

Art. 16

(Poteri sostitutivi della Regione)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'Autorità, ovvero dei comuni inadempienti.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1.
3. L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla [legge regionale n. 14/2014](#), entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono.
4. Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della [legge regionale n. 14/2014](#) che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, avviando il procedimento di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, ai sensi del medesimo articolo 8.

6. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il compenso spettante al commissario straordinario in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti generali della regione, che viene posto a carico dei costi di funzionamento dell'Autorità.
7. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi.
8. Ai fini di cui al comma 6, il commissario si può avvalere anche di personale del dipartimento regionale competente in materia di rifiuti e risorse idriche. Il dirigente generale di detto dipartimento, su richiesta del commissario, individua con proprio atto le risorse umane dotate di specifica esperienza e competenza nel settore per il supporto tecnico e operativo al commissario senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani.
10. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Autorità al fine di facilitarne l'adozione.
11. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria è garantita la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Autorità.

Art. 18

(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.)

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL S.p.A., Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire le azioni della predetta SORICAL S.p.A. al complessivo prezzo di 1,00 euro, ove sussistano le condizioni di legge.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);
 - b) articoli da 1 a 13, 15, 16, 18, 19 e da 21 a 26 della [legge regionale 18 maggio 2017, n. 18](#) (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato).
2. Negli articoli 14 e 17 della [legge regionale n. 18/2017](#), i riferimenti all'AIC sono sostituiti con quelli all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
3. In relazione al funzionamento dell'Autorità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 20*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 18, quantificati in euro 1,00 per la sola annualità 2022, si provvede con le risorse allocate alla Missione 9, Programma 04 (U.09.04) del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U. 20.03), del bilancio medesimo.

Art. 21*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 68 del 19 aprile 2022

Tabella A

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo (membri di diritto)	Città metropolitana di Reggio Calabria (membro di diritto)	Fasce demografiche (art. 8, comma 2)					Totale
			a)	b)	c)	d)	e)	
Provincia di Cosenza	1	0	4	2	3	4	1	15
Città Metropolitana di Reggio Calabria	0	1	2	1	2	3	1	10
Provincia di Catanzaro	1	0	1	0	3	1	1	7
Provincia di Crotona	1	0	0	1	0	1	1	4
Provincia di Vibo Valentia	1	0	0	0	1	1	1	4
Totale	4	1	7	4	9	10	5	40